Il giudice,

1

sciogliendo la riserva fuori udienza,

rilevato che le doglianze del ricorrente riguardano il periodo di detenzione avvenuto presso la Casa Circondariale di lecce dal 22.6.2004 al 20.12.2005;

ritenuto che l'art.35-ter O.P., novellato dal D.L.92/14, convertito nella L.117/14, non abbia introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di illecito risarcitorio essendo la detenzione inumana già risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c. (cfr. Cass.n.477/13);

ritenuto, in particolare, che la fattispecie introdotta con il recepimento della giurisprudenza EDU non sia costitutiva del diritto a una detenzione conforme all'art.3 CEDU ma sia unicamente istitutiva di un nuovo e più veloce mezzo di ricorso interno, prima inesistente, volto ad assicurare alla vittima una tutela, pronta ed efficace, in caso di violazione del predetto diritto;

ritenuto, pertanto, che i profili dell'azione risarcitoria non espressamente disciplinati dalla lex specialis, tra i quali consta la prescizione, debbano essere regolati dalla legge ordinaria;

ritenuto che per la prescrizione debba ritenersi operante il termine quinquiennale di cui all'art.2947 c.c., che decorre dalla data di verificazione del fatto illecito produttivo del danno con riferimento a tutti i pregiudizi, come l'attuale, verificatisi dopo il 28.6.2014;

ritenuto, pertanto, che il fatto denunciato sia prescritto.

P.Q.M.

Respinge Il ricorso. Si comunichi. Torino, li 6.5.15

IL GIUDICE (dott.ssa Paola Domaria)

Depositato in Concelleria

2 2 MAG 2015

Caro SANTORO

Firmato Da: SANTORO CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3c76d

